




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali

(Schema di decreto legislativo n. 181)

N . 238 – 9 luglio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali

(Schema di decreto legislativo n. 181)

N. 238 – 9 luglio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

| | |
|---|--|
| Atto n.: | 181 |
| Natura dell'atto: | Schema di decreto legislativo |
| Titolo breve: | Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali |
| Riferimento normativo: | Articoli 1 e 9, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge n. 23 del 2014 |
| Relatore per la Commissione di merito: | Causi |
| Gruppo: | PD |
| Relazione tecnica: | presente |

Assegnazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Alla VI Commissione | ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 27 luglio 2015) |
| Alla Commissione Bilancio | ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 27 luglio 2015) |

INDICE

| | |
|---|----------|
| ARTICOLO 1..... | 3 |
| RIORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI | 3 |
| ARTICOLO 2..... | 7 |
| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE | 7 |

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca le misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali. Lo schema è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale.

Nello specifico si rammenta che tale disposizione individua, tra i principi e i criteri direttivi della legge di delega, "la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie".

Il provvedimento in esame si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica, validata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Riorganizzazione delle agenzie fiscali

Le norme stabiliscono che le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento¹ e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie perseguono la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle

¹ Il testo richiama l'applicazione dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tale articolo ha, tra l'altro, disposto la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e dell'Agenzia del territorio ed il trasferimento delle relative funzioni, rispettivamente, all'Agenzia delle dogane ed all'Agenzia delle entrate. Si tratta, pertanto, di un richiamo a norme già vigenti la cui applicazione deve assumersi come obbligatoria per le pubbliche amministrazioni. Il richiamo appare dunque privo di contenuto normativo innovativo.

finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (comma 1).

Le citate convenzioni stabiliscono, per le agenzie fiscali, specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari (comma 2). Per la misurazione di tali obiettivi le convenzioni definiscono, per ciascuna agenzia fiscale, indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività e indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale (comma 3). Gli indicatori, a loro volta, sono definiti in base ai seguenti criteri generali:

- rispetto dei principi previsti dalla legge che reca lo statuto dei diritti del contribuente² [comma 4, lett a)];
- preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio [comma 4, lett b)];
- tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali [comma 4, lett c)].

E stabilito che le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2016 (comma 6).

Sono dettate specifiche norme per stabilire la misura delle risorse da destinare al pagamento di incentivi in favore del personale dell'amministrazione finanziaria. Tale misura è definita dal Dipartimento delle finanze in esito a verifiche finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato. In base a tali verifiche gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante già prevista a legislazione vigente³. E' specificatamente stabilito che l'integrazione dei capitoli deve avvenire nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.

² Legge 27 luglio 2000, n. 212.

³ In forza dell'articolo 59, comma 4, letto c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il maggior gettito incassato deve essere connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni e deve derivare dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Devono essere valutati anche i risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,

Per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione della legislazione vigente⁴ (comma 7).

Per contenere i costi, è stabilito che le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (comma 8).

La norma da ultimo citata stabilisce che per le Agenzie fiscali il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40.

E' stabilito, altresì, che le agenzie provvedono, con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle loro posizioni dirigenziali di livello generale, a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento di tali posizioni (comma 9).

In esito alle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dei commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi (comma 10).

La relazione tecnica con riferimento ai commi da 1 a 6, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, altresì, che il successivo comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che la quota incentivante, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, sarà determinata in relazione al maggior gettito verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, con riferimento all'ultimo anno consuntivato.

Si chiarisce inoltre che i commi da 8 a 10 prevedono un'ulteriore riduzione del numero di posizioni dirigenziali delle agenzie fiscali rispetto a quella già stabilita dalla *spending review* (decreto legge n. 95/2012). Precisamente, viene ridotto di non meno del 10 per cento, per ciascuna agenzia, il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Si prevede, altresì, che le agenzie provvedano, con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle loro posizioni dirigenziali di livello generale, ad

⁴ Citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.

una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento di tali posizioni. Infine, si dispone che a seguito della riduzione delle dotazioni organiche sia dei dirigenti di prima fascia (comma 8) che di seconda fascia (comma 9), vengano corrispondentemente ridotti i relativi fondi della contrattazione integrativa.

I citati commi da 8 a 10 determineranno, secondo la relazione tecnica, significativi risparmi la cui entità sarà determinabile solamente a consuntivo sulla base delle posizioni dirigenziali di I e II fascia effettivamente soppresse. In ogni caso, a titolo indicativo, si prospettano di seguito sia per l'agenzia delle entrate sia per l'agenzia delle dogane ed in relazione alla sola riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia, i risparmi relativi all'ipotesi in cui tale riduzione sia effettuata nella misura minima del 10 per cento. Per quanto concerne l'Agenzia delle entrate, la relazione tecnica afferma che le posizioni dirigenziali di seconda fascia, una volta completata la riduzione imposta dalla *spending review*, saranno 1.095. Una riduzione del 10 per cento implicherebbe la soppressione di 110 posizioni che si assumono tutte inquadrate nel quarto livello. Fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, le posizioni destinate ad essere soppresse erano coperte da funzionari incaricati. Il risparmio dell'operazione va determinato quindi come differenziale tra il trattamento economico complessivo corrispondente alle posizioni dirigenziali da sopprimere e quello spettante a un funzionario della III area. Per quest'ultimo si fa riferimento alla posizione economica F4, nella quale ricade la maggior parte dei precedenti incaricati e alla quale corrisponde una retribuzione annua di 35.280⁵. Poiché il costo di una posizione dirigenziale di IV livello (esclusa la retribuzione di risultato) è di 62.180 euro, la soppressione di una posizione di IV livello comporta un risparmio di € 26.900 euro. Il risparmio totale (per 110 posizioni), pertanto, sarebbe pari a **2.959.000 euro annui**. Ai predetti risparmi si aggiungereanno anche quelli relativi alle indennità di risultato che determineranno una corrispondente riduzione dei fondi per il trattamento accessorio.

Per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la relazione tecnica informa che i dirigenti di seconda fascia sono 313. La riduzione del 10 per cento comporta la soppressione di 31 posizioni. I trattamenti retributivi utilizzati per la quantificazioni sono i seguenti: retribuzione annua di un funzionario appartenente alla posizione economica F4 della III area pari a 39.184 euro, retribuzione annua di un dirigente di IV livello pari a 74.575 euro. Conseguentemente, il risparmio per la soppressione di una posizione dirigenziale di IV livello è pari a 35.391 euro. Il risparmio complessivo per la soppressione di 31 posizioni ammonterebbe a **1.097.121 euro annui**. Anche in tale caso ai predetti

⁵ La relazione tecnica precisa che tale l'importo, come tutti quelli di seguito indicati, indica le somme stanziare per il pagamento del cosiddetto "lordo dipendente"

risparmi si aggiungeranno anche quelli relativi alle indennità di risultato che determineranno una corrispondente riduzione dei fondi per il trattamento accessorio. Infine la relazione tecnica afferma che il comma 11 ha carattere ordinamentale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme, nel loro complesso, sono finalizzate alla riduzione degli oneri di personale delle agenzie e che i risparmi di cui si prevede la realizzazione non sono scontati preventivamente a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Reclutamento del personale dirigenziale

Le norme autorizzano le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse nonché ad indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Finalità delle disposizioni è testualmente quella della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti”.

I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

La relazione tecnica si limita ad affermare che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni ivi autorizzate sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo trae origine dall' elevato numero di vacanze nell'organico dirigenziale, con connesse criticità organizzative, nonché dalla situazione susseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 12.

Per assicurare una celere copertura delle vacanze di organico, le agenzie stesse sono autorizzate ad annullare i concorsi per dirigente banditi nel 2013 e nel 2014, ma non ancora conclusi anche a causa dei contenziosi pendenti, e a indire contestualmente nuovi concorsi per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi, la norma

ne consente l'espletamento senza necessità di esperire preventivamente le procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dipendente delle agenzie può essere riservato non più del 30% dei posti messi a concorso.

Al riguardo per quanto concerne i profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che la norma espressamente prevede che le assunzioni siano disposte nei limiti della facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

In merito all'autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali non ancora concluse, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che ad eventuali spese aggiuntive o aggravii amministrativi sia possibile far fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.